

Unione Montana Valsesia

Comune di PILA

Schema di Regolamento per il compostaggio domestico

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Le norme e le indicazioni contenute nel presente regolamento sono rivolte alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che intendono attuare l'autocompostaggio in modo sistematico e continuativo, mediante una delle modalità di cui al successivo art. 4.;
2. Sono inoltre stabiliti i tempi, i modi ed i limiti di adesione all'iniziativa ai fini della fruizione di benefici stabiliti dall'amministrazione comunale.

Articolo 2 – Definizioni

1. L' "autocompostaggio" o "compostaggio domestico" è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (D.lgs 152/2006, art. 183, comma 1, lett. e)
2. Per "compost " si intende il prodotto – terriccio finale che si ottiene, a seguito della decomposizione della massa organica adeguatamente miscelata e arieggiata. Il compost ha capacità ammendanti e nutritive per il terreno dove destinato.
3. Per "utenze" si intendono le utenze domestiche e le utenze non domestiche iscritti nell'apposito "Albo compostatori".

Articolo 3 – Principi e finalità

1. Il compostaggio genera benefici ambientali e economici in quanto grazie a questa pratica si riducono i quantitativi di rifiuti organici da conferire agli impianti di trattamento, e si incrementa la fertilità dei terreni.
2. Il Comune disostiene e favorisce la pratica dell'autocompostaggio e assicura un'adeguata informazione e formazione agli utenti sulle sue modalità di attuazione e sui suoi vantaggi attuando specifici interventi comunicativi e corsi.

Articolo 4 – Modalità di compostaggio domestico

1. Il compostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) compostiera: contenitore commerciale destinato specificatamente per l'attività in questione, di materiale plastico, con apertura superiore per l'immissione dei rifiuti e sportello inferiore per l'uscita del compost maturo,
 - b) cumulo: è costituito da un deposito di scarti organici su un fondo di materiale grossolano-drenante per consentire l'aerazione del materiale;;
 - c) cassa in legno: contenitore autoprodotta , serve per confinare il materiale entro pareti più o meno forate poggiate su un fondo grigliato;
 - d) buca interrata: stoccaggio dei rifiuti organici in apposita buca ricavata nel terreno ponendo particolare attenzione al drenaggio dell'acqua piovana con eventuale strato di sabbia-ciottoli sul fondo nonché allo riempimento con iniziale posa dei materiali grossolani e strutturali;
2. I sistemi di cui ai punti b), c), d) sono consentiti qualora posti ad una distanza di almeno (5) metri da fabbricati di altra proprietà. In ogni caso l'attività di cui trattasi non deve recare danno o molestie dirette o indirette al vicinato.
3. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona non sottoposta all'azione diretta dei raggi solari. La posizione deve garantire una protezione dall'azione diretta del vento evitando il ristagno di umidità con la conseguente alterazione della materia in decomposizione che porterebbe alla sua putrefazione.

Articolo 5 – Materiali compostabili

1. Possono essere avviati al compostaggio domestico i seguenti rifiuti organici:
 - scarti di cucina quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frutta e verdura, pane, gusci di uova, residui di cucina sia crudi che cotti, ecc.
 - scarti provenienti dal giardino quali sfalci erbosi, piccole potature, foglie, fiori recisi e/o appassiti, ecc.

Alcuni altri materiali quali fondi di caffè e the, avanzi di carne, pesce e pasta e ceneri, possono essere messi in quantità limitata.
2. In linea di massima, per agevolare il processo, è bene ridurre la dimensione degli scarti e miscelarli tra di loro, nonché movimentarli periodicamente per consentire una corretta ossigenazione.
3. Il compost ottenuto dovrà essere utilizzato nell'ambito della proprietà e/o di terreni in disponibilità ed in nessun caso potrà essere smaltito con altre frazioni di rifiuto.
4. Eventuali scarti verdi derivanti dalla manutenzione dei giardini, in esubero rispetto alle capacità di compostaggio domestico, potranno essere conferiti nelle stazioni ecologiche e/o tramite l'apposito servizio di ritiro "sfalci erbosi".

Articolo 6 – Albo compostatori

1. Presso l'Ufficio Unico è tenuto ed aggiornato un apposito "Albo compostatori" riportante l'elenco degli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio secondo le indicazioni e condizioni del presente regolamento.
2. La richiesta dell'iscrizione deve essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già praticano l'autocompostaggio.
3. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
4. Entro il primo anno dall'iscrizione all'Albo dei compostatori ogni nuova utenza è sottoposta a verifica e controllo al fine di valutare la conformità ai requisiti e le modalità gestionali dell'autocompostaggio nonché l'efficacia delle operazioni di autocompostaggio messe in atto.
5. Il Comune accerta la formazione delle nuove utenze iscritte all'Albo dei compostatori.
6. L'Albo Compostatori, ai sensi della D.G.R. Piemonte 03 novembre 2017, n. 15-5870, contiene:
 - tipologia di utenza (domestica o non domestica);
 - numero di componenti dell'utenza domestica;
 - tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità;
 - modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, ecc);
 - volume della compostiera (metri cubi)
 - data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
 - solo per utenze non domestiche: stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico sulla base di controlli in loco;
 - verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.
7. Il Comune quantifica annualmente la frazione conferita in autocompostaggio nel rispetto di quanto è prescritto dalla D.G.R. Piemonte 03 novembre 2017, n. 15-5870.

Articolo 7 – Benefici-sgravi fiscali

1. Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico le utenze iscritte all'Albo compostatori ed in regola con il pagamento della tassa rifiuti potranno beneficiare di agevolazioni deliberate dall'Amministrazione comunale.
2. L'Albo compostatori verrà aggiornato entro il mese di (aprile) di ogni anno. Le istanze presentate successivamente a tale data potranno comportare benefici solo a partire dall'anno successivo alla richiesta.
3. L'utente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni per l'applicazione della riduzione entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Articolo 8 – Condizioni e requisiti

1. Condizione indispensabile per l'iscrizione all'Albo Compostatori è la proprietà in uso esclusivo (del singolo contribuente), presso la residenza, di un'area verde e/o adibita ad orto o comunque di un luogo aperto non pavimentato, con una superficie minima di 4 metri quadrati, in cui sia possibile depositare in modo stabile e duraturo, i rifiuti organici e verdi da trattare.
2. Possono altresì richiedere l'iscrizione le utenze che dispongono di unità immobiliare in locazione/comodato d'uso in forza di regolare contratto registrato.
3. L'iscrizione all'Albo Compostatori, da effettuarsi a mezzo dell'apposito modello "Allegato A", è ammessa per le utenze domestiche e non domestiche servite dalla raccolta domiciliare dei rifiuti.
4. Le utenze già iscritte in precedenti elenchi comunali dei compostatori possono richiedere l'iscrizione al nuovo Albo qualora in possesso dei vari requisiti.

Articolo 9 – Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare la corretta e continuativa pratica del compostaggio domestico, il comune predispone periodici controlli a campione presso le utenze iscritte all'Albo compostatori.
2. Le verifiche saranno effettuate da personale dipendente e/o incaricato dal comune che, in ogni caso, saranno muniti di tesserino di riconoscimento.
3. Qualora dal controllo emerga che l'autocompostaggio non è praticato totalmente o parzialmente o che l'utente non sia più in possesso dei requisiti indispensabili richiesti o che l'utente conferisca i rifiuti organici al servizio pubblico di raccolta verrà cancellato dall'Albo compostatori con conseguente revoca del beneficio e recupero dello stesso per i (5) anni precedenti.
4. Qualora non sia possibile procedere al controllo annuale sull'autocompostaggio oltre tre appuntamenti concordati, l'utente verrà cancellato dall'Albo compostatori con conseguente revoca del beneficio e recupero dello stesso per i (5) anni precedenti.

Articolo 10 – Validità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, in seguito alle approvazioni di legge e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.
2. Eventuali disposizioni contenute nel presente Regolamento e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove norme di legge, dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite.